

Associazione Italiana Albergatori

Rimini

IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE IN ALBERGO DEGLI ORIGINALI DELLE SCHEDINE DI P.S.

Caro Associato,

rispondiamo al quesito postoci da alcuni associati in merito all'obbligo di conservazione delle schedine di P.S., anche a seguito di recenti iniziative assunte da Autorità Pubbliche in materia.

Premettiamo che la questione dei dati registrati negli alberghi ai fini di polizia, dopo il parere del Garante della Privacy che sotto richiamiamo, attende ancora una regolamentazione definitiva.

Allo stato attuale, ancora una volta vogliamo ribadire che quello che rileva ai fini del rispetto delle norme è **l'obbligo di comunicare** le schedine di notifica alla P.S., ai sensi dell'art. 109 del TULPS così come modificato dall'art. 8 della legge 235/01, e non l'obbligo di conservarle.

Allora, se si è in grado di documentare di avere rispettato gli obblighi di cui al citato art. 109 con una prova provata (ricevuta timbrata, conferma di ricezione di invio telematico, etc.), allora si può stare tranquilli: sussiste la prova provata che si è ottemperato all'obbligo di trasmissione. Ciò che serve è solamente conservare in albergo la ricevuta di consegna per il termine ordinario di 4 anni.

In ogni altro caso, in mancanza di adeguata prova di avere ottemperato all'obbligo di trasmissione, il nostro suggerimento è che, in attesa dell'approvazione della regolamentazione definitiva in materia, si continui a conservare le schedine per il periodo di 4 anni ai sensi dell'art. 157 c.p.

Poiché però, senza consenso del cliente, la conservazione dei dati assunti a fini di polizia viola la normativa sulla privacy, suggeriamo di adottare idonee misure di sicurezza al fine di evitare illecite utilizzazioni (ad esempio: conservazione in archivi chiusi o accessibili dal solo titolare o suo rappresentante; nel caso in cui siano archiviati informaticamente, prevedere una protezione attraverso una password conosciuta dal solo titolare o dal suo rappresentante).

In mancanza di orientamenti univoci conclamati su scala nazionale e fronte del rischio di imputazione penale, reputiamo di suggerire questo comportamento.

Questo è, del resto, l'orientamento suggerito dalla nostra Federazione Nazionale ai 33.000 alberghi aderenti in tutta Italia, così come si deduce dalla nota che segue.

Vi invitiamo a prendere lettura fino in fondo poiché nella parte conclusiva si danno alcune utili indicazioni sull'obbligo del consenso del cliente ai fini della memorizzazione dei suoi dati nei data base alberghieri,

La conservazione dei dati registrati a fini di polizia – L'Ufficio del Garante ha confermato l'interpretazione già fornita secondo la quale gli alberghi sono obbligati a cancellare i dati raccolti per fini di polizia immediatamente dopo averli comunicati all'autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 109 TULPS infatti non prevede l'obbligo di conservazione delle schede di polizia.

Nel parere fornito nel 2005, il Garante invitava il Ministero dell'Interno a regolamentare più compiutamente la materia, prevedendo il rilascio agli alberghi di un'idonea documentazione, cartacea o telematica, a dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati dei clienti.

Nelle more dell'emanazione di tale regolamentazione, ed in mancanza di un'adeguata prova di avere ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 109 TULPS (ad esempio una ricevuta timbrata, o la conferma della ricezione per chi effettua la comunicazione telematica), abbiamo consigliato alle aziende di conservare gli originali delle schede di polizia per il periodo di prescrizione delle violazioni (4 anni, articolo 157 del codice penale).

In considerazione del perdurare della carenza normativa, e viste le ricorrenti ispezioni della Guardia di Finanza, Nucleo speciale funzione pubblica e privacy, presso le aziende alberghiere, riteniamo sia ora necessaria una più puntuale osservanza delle disposizioni in materia di privacy.

E' quindi opportuno richiamare l'attenzione delle aziende sulla necessità di consegnare agli uffici di polizia gli originali delle schede firmate dal cliente, senza tenerne copia in albergo. L'azienda deve ottenere dall'ufficio di polizia la ricevuta dell'avvenuta consegna, nella quale non siano riportati i dati dei clienti ma solo la data ed il numero totale di schede consegnate. La ricevuta della consegna va conservata in azienda per 4 anni.

Le aziende che effettuano la notifica attraverso l'elenco inviato via fax o attraverso modalità telematiche devono conservare la conferma della avvenuta ricezione, cancellando i dati inviati. Poiché sono comunque tenuti a far sottoscrivere dai clienti le schede di polizia, devono anche provvedere a consegnarle agli uffici competenti (secondo modalità che possono essere concordate con gli uffici stessi), facendosi rilasciare apposita ricevuta.

L'azienda può memorizzare i dati dei clienti al fine di accelerare le procedure di registrazione dei clienti abituali (e quindi per fini diversi da quelli amministrativo/contabili e fiscali) solo previa acquisizione del consenso.

Cordiali saluti

Rimini 10 luglio 2009

**IL DIRETTORE
DOTT. GABRIELE BUCCI**